

AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

STATUTO

Articolo 1

Natura e finalità

1. L'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale – ACER - è ente pubblico non economico della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile nel rispetto dello Statuto, delle norme e dei regolamenti vigenti.
2. L'ACER è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.
3. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ACER attua il coordinamento delle politiche abitative con gli indirizzi della pianificazione territoriale, sostenendo l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica prioritariamente attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione sostenibile, l'acquisto del patrimonio edilizio esistente e il contrasto del consumo di suolo derivante dalla dispersione degli insediamenti nel territorio rurale.
5. Le attività dell'ACER sono dirette, nel rispetto delle competenze degli Enti locali:
 - a) a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali mediante l'incremento e la rigenerazione del patrimonio pubblico di alloggi;
 - b) ad ampliare l'offerta di abitazioni in locazione permanente o a termine, a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, anche mediante il concorso dei soggetti privati, privilegiando i promotori di interventi di riqualificazione;
 - c) a favorire gli interventi di manutenzione, di recupero e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, per renderlo adeguato ai requisiti di risparmio energetico, di sicurezza sismica e accessibilità stabiliti dalle norme vigenti in materia, in base alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 2

(Sede)

1. L'ACER è articolata in cinque dipartimenti corrispondenti ciascuno ai disciolti IACP della Campania, aventi sede presso gli attuali uffici degli Istituti. La sede legale è presso il dipartimento territoriale di Napoli.

Articolo 3

Funzioni

1. L'ACER, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, provvede:
 - a) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente a favore delle fasce sociali più deboli,
 - b) alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio dell'Agenzia o di altri Enti pubblici;
 - c) alla eventuale alienazione del patrimonio di proprietà, nel rispetto della normativa vigente e dei programmi di vendita adottati dalla Giunta regionale;
 - d) alla realizzazione, acquisto o recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato, allo scopo di

soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di unità immobiliari ad uso non residenziale;

e) alla redazione di progetti ed alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati all'ACER dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati;

f) alla erogazione in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale di servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa, anche in regime convenzionale, agli enti locali e agli altri enti pubblici, per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone eventualmente anche la diretta realizzazione e gestione;

g) alla stipula di convenzioni con i comuni e gli altri enti pubblici per la prestazione di servizi e lo svolgimento dei compiti connessi alla gestione degli alloggi;

h) alla partecipazione, quale soggetto promotore o attuatore, alle iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati;

i) alla esecuzione di interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili;

l) alla predisposizione di piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;

m) all'espletamento dei compiti e delle funzioni affidati dalla Regione, ivi comprese le attività finalizzate a promuovere e ad incentivare la locazione di immobili di proprietà privata;

n) all'attuazione di misure regionali di politica abitativa di contrasto a situazioni di disagio socio economico per morosità incolpevole;

o) alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale;

p) alla partecipazione a fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi sociali ed alla riqualificazione urbana;

q) alla promozione di programmi di interventi, volti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, afferente l'edilizia residenziale pubblica (edifici ed aree) anche mediante programmi integrati di riqualificazione con il concorso di risorse pubbliche e private, di intesa con i comuni interessati.

2. L'ACER presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e sulla gestione del patrimonio.

Articolo 4

(Patrimonio e finanziamento)

1. L'ACER espleta le attività previste dal regolamento e dallo Statuto con i fondi derivanti dai:

a) canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale e dai canoni di immobili in proprietà o affidati in gestione;

b) canoni e introiti provenienti dalla gestione di immobili pubblici;

c) compensi per la gestione di immobili pubblici;

d) compensi per spese tecniche e generali corrisposti dalla Regione o da altri enti o privati per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o altri interventi costruttivi;

e) finanziamenti pubblici;

f) proventi derivanti dall'eventuale alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale;

g) ulteriori proventi derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia secondo quanto previsto dal regolamento e dallo Statuto;

h) entrate straordinarie derivanti da lasciti e donazioni;

i) entrate derivanti dai programmi di valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica mediante i programmi di cui alla lettera q) del comma 1, dell'art. 3.

Articolo 5

(Organi istituzionali)

1. Sono organi dell'ACER:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il termine di tre anni decorre dalla data di pubblicazione dell'atto di nomina sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Articolo 6

(Presidente)

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti e svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- b) assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione;
- d) sovrintende al buon funzionamento dell'ACER;
- e) esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, le variazioni di bilancio e le modifiche alla dotazione organica, che sottopone al consiglio di amministrazione per la ratifica, nella prima seduta successiva all'adozione;
- g) sottopone al consiglio di amministrazione per l'approvazione, i piani attuativi d'intervento e per l'adozione, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

Articolo 7

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti qualificati in materia di edilizia, governo del territorio, e gestione del patrimonio immobiliare, con rilevanti esperienze nella amministrazione e gestione di enti o istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o consorzi, sia pubblici che privati che svolgano o abbiano svolto attività analoghe o correlate a quella svolta dalla agenzia.

2. Il consiglio di amministrazione si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno.

3. Il consiglio di amministrazione trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione sulla attività svolta dall'Agenzia e sul conseguimento dei relativi risultati, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dall'Assessore regionale competente.

Articolo 8

(Compiti del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione:

- a) adotta, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, eventuali modifiche dello Statuto dell'Agenzia, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale;
- b) stabilisce le linee d'indirizzo generali dell'Agenzia, fissa gli obiettivi annuali e pluriennali

- ed approva i piani attuativi d'intervento in armonia con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;
- c) adotta i regolamenti dell'Agenzia;
 - d) nomina il Direttore generale dell'Agenzia;
 - e) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di ogni esercizio;
 - f) adotta, su proposta del direttore generale, la dotazione organica dell'ACER, nonché le sue eventuali modifiche;
 - g) delibera, sentito il direttore generale, l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito;
 - h) esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale e di gestione aziendale;
 - i) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Agenzia.
2. I regolamenti, il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono trasmessi entro trenta giorni dall'adozione, alla Giunta regionale per la relativa approvazione.

Articolo 9

(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Istituto. In particolare, il collegio:
 - a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e di contabilità;
 - b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
 - c) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Istituto;
 - d) esprime parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
 - e) redige la relazione sul conto consuntivo;
 - f) trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente, una relazione trimestrale sull'attività svolta e, entro il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sulla gestione della Agenzia riferita all'anno precedente;
 - g) fornisce ogni informazione richiesta dalla Regione e dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente delle eventuali irregolarità riscontrate.
2. Il Collegio è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. I componenti del Collegio sono scelti da un elenco stilato a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania rivolto a soggetti iscritti all'albo dei Revisori dei Conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). La Giunta regionale disciplina i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco e le modalità con cui rendere pubbliche le operazioni di sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di presidente.
4. I componenti del Collegio dei revisori restano in carica tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC del provvedimento di nomina. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata del suo incarico è limitata al tempo residuo

sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal presidente del Collegio medesimo. Nel caso di decadenza del Presidente, la sostituzione è effettuata dalla Giunta regionale su segnalazione dell'Istituto. Il compenso dei componenti del collegio, a carico dell'Agenzia, è fissato dalla Giunta regionale, all'atto della nomina.

Articolo 10

(Decadenza del Consiglio di amministrazione)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale stessa, dichiara la decadenza del Consiglio di amministrazione per i seguenti motivi:
 - a) gravi violazioni di legge;
 - b) gravi inadempienze nell'attuazione dei compiti assegnati.
2. La Giunta regionale, nello stesso atto che dispone la decadenza, nomina un Commissario straordinario per il tempo strettamente necessario per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Articolo 11

(Direttore generale dell'Agenzia e dirigenti)

1. La direzione dell'Agenzia è affidata a un Direttore Generale nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti previsti dal presente Statuto.
2. Ogni Dipartimento è diretto da un dirigente scelto dal direttore generale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 165/2001. L'incarico ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile.
3. Con successivo regolamento dell'ACER si definiscono in dettaglio le funzioni del Direttore generale e dei dirigenti.

Articolo 12

(Dipartimenti territoriali)

1. I Dipartimenti territoriali costituiscono articolazioni organizzative dell'ACER corrispondenti al territorio della Città metropolitana di Napoli e ai 4 territori provinciali della Regione.
2. I Dipartimenti sono dotati di autonomia funzionale ed amministrativa entro i limiti definiti dagli indirizzi e dalle direttive del Consiglio di Amministrazione.
3. I finanziamenti già erogati agli Istituti restano in assegnazione ai singoli Dipartimenti che proseguono tutte le attività tecniche ed amministrative relative a programmi ed interventi in corso alla data di trasformazione degli Istituti.

Articolo 13

(Bilancio di previsione e conto consuntivo)

1. L'ACER redige il bilancio di previsione e il conto consuntivo nel rispetto della legge regionale 30.04.2002 n. 7 e successive modificazioni recante "Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, comma 1, decreto legislativo 28.03.2000 n. 76" e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.
2. I bilanci e i conti consuntivi sono approvati annualmente dalla Giunta regionale e sono pubblicati sul BURC.

Art.14

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso e pieno rinvio alle norme ed ai regolamenti inerenti l'attività dell'Ente ed alla materia dell'edilizia pubblica abitativa.